



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 842

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 ("Criteri Fondo perduto 2021") ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07 nonché misure per l'attuazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07.

Il giorno **24 Maggio 2021** ad ore **09:53** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021. La Commissione europea ha successivamente adottato la decisione di autorizzazione (C(2021) 2570 final di data 9 aprile 2021) relativa alle modifiche al regime - quadro nazionale di cui al Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 s.m. recate, da ultimo, dall'articolo 28 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni).

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto"), il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori" e il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Stante il perdurare della pandemia, si è reso necessario proseguire nelle attività di supporto a favore dei cittadini e del mondo produttivo ancora fortemente in sofferenza, proseguendo nelle azioni di sostegno già avviate con i precedenti provvedimenti, con l'introduzione di nuove misure di sostegno economico e di supporto ai cittadini e alle imprese. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 16 aprile 2021 è stato pertanto approvato il disegno di legge concernente "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", che ha concluso il suo iter con legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07. Nell'ambito del disegno di legge citato e dei relativi successivi emendamenti sono state quindi definite le ulteriori modalità di intervento prevedendo per il 2021 degli aiuti a fondo perduto per gli operatori economici che hanno subito gravi danni valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19. In particolare, vengono apportate - con il disegno di legge 19 aprile 2021, n. 96 - delle modificazioni all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per gli operatori economici.

Con il medesimo intervento normativo, viene altresì introdotto l'articolo 8 ter "Misure di sostegno dei maestri di sci e delle imprese turistiche dei comprensori sciistici" della legge provinciale n. 3 del 2020, il quale prevede, anche in relazione a quanto stabilito dalla normativa statale disciplinante misure di sostegno in ragione della crisi economica derivata dalla pandemia COVID-19 alle imprese turistiche della montagna, contributi alle imprese turistiche che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, ubicate nei comprensori sciistici. La norma demanda alla Giunta l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della nuova disposizione.

Con riferimento all'articolo 5 della citata l.p. 3/2020, la disposizione così come modificata dalla richiamata l.p. 07/2021 "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", prevede un contributo a favore degli operatori economici che hanno subito una variazione dei volumi di attività calcolata con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo temporale della stagione 2018 - 2019. L'articolo demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione del contributo, delle eventuali deroghe alla misurazione del grave danno in relazione al calo di volume di attività per gli operatori economici costituiti dopo il 1° novembre 2020, delle eventuali maggiorazioni conseguenti all'aver mantenuto in servizio personale a tempo determinato per un numero adeguato di giornate e ogni altro aspetto necessario all'attuazione delle citate misure avendo a riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori o riconoscendo un contributo in misura forfettaria.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone di definire i criteri per individuare gli aspetti necessari all'attuazione dell'art. 5 della l.p. n. 3/2020, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I contributi in oggetto sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, e in particolare della sezione 3.1.

Si precisa che i contributi in oggetto si aggiungono a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii., e con deliberazione del 27 novembre 2020

n.1974 e ss.mm.ii. in attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, per i soggetti che hanno subito danni nei periodi di osservazione contemplati dalle stesse deliberazioni.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, è stata stimata una spesa complessiva di Euro 118.510.000 per l'anno 2021, di cui Euro 1.500.000 relativamente al settore agricolo, come declinato nell'ambito dei criteri allegati. Tali risorse risultano stanziare, con la richiamata l.p. 07/2021, sul capitolo 612755 per l'anno 2021.

Con il presente provvedimento si intende procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) di una prima quota delle risorse sopra indicate, stanziare sul bilancio provinciale 2021 disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa, necessarie all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura la Provincia metterà a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici e/o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto.

I contributi saranno concessi ed erogati dalle strutture provinciali competenti di cui sopra secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

I predetti criteri valgono anche ai fini dell'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 introdotto dalla legge provinciale 07/2021, a favore delle imprese turistiche della montagna che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono ubicate nei comprensori sciistici, come di seguito specificati:

- a) impresa turistica della montagna: operatore economico che svolge attività anche non prevalente in uno dei codici Ateco individuati nell'Allegato B - "Codici Ateco imprese turistiche", parte integrante del presente provvedimento, comprensivo di tutti i gruppi classi categorie e sottocategorie che lo compongono;
- b) comprensorio sciistico:
  - 1) area attrezzata abitualmente riservata alla pratica degli sport sulla neve comprendente il territorio o la parte di uno o più Comuni della Provincia di Trento ove è situata la partenza, l'arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa.
  - 2) Comuni contigui che completano l'offerta turistica. Per comune contiguo si intende: Comune della provincia di Trento di area montana confinante con un Comune di cui al punto 1, con esclusione di quelli con più di 8.000 abitanti e funzionale all'offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento che deve essere strutturato con almeno tre impianti.

I comuni di cui al punto 1 e 2 sono individuati nell'Allegato C "Comuni appartenenti a comprensori sciistici". Peraltro, per i Comuni del medesimo allegato C che hanno popolazione superiore a 8000 abitanti, si considera esclusivamente:

- i) per il Comune di Trento - in quanto suddiviso in circoscrizioni - rientrano nel comprensorio sciistico il territorio della circoscrizione Bondone e della circoscrizione Sardagna;
- ii) per gli altri Comuni, la parte del territorio comunale situato ad un'altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare (Pergine Valsugana e Levico Terme).

Considerata la natura urgente del provvedimento, che ha come finalità quella di sostenere le imprese in questo momento di emergenza epidemiologica ed economica, si ritiene opportuno procedere con particolare celerità allo svolgimento dell'iter di adozione del presente atto al fine di permettere l'entrata a regime della nuova misura nel più breve tempo possibile.

Vista inoltre la particolare situazione di urgenza, in considerazione della finalità che si pone l'intervento e della necessità di consentire il celere avvio della misura, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- visti gli articoli 5 e 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- vista la legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- vista l'informativa resa alla Commissione consiliare competente in data 17 maggio 2021 prot. n. 355202, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge provinciale n. 3/2020 e s.m.i.;
- vista la legge 69/2021 di conversione del DL 41/2021;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020, così come modificato dalla Legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07. Misure a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale. ("Fondo perduto 2021").", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii. e in particolare della sezione 3.1.;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui

al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione dei contributi richiesti da operatori economici del settore agricolo;

4. di individuare il Servizio Agricoltura quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) limitatamente al settore agricolo, ivi comprese le verifiche successive;
5. di definire in euro 118.510.000 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1);
6. di prenotare la somma di euro 117.010.000,00 e di assegnare, per quanto indicato in premessa e tenuto conto dell'esigibilità della spesa, all'Agenzia Provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) la somma di euro 58.505.000,00 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della L.P. 3/2020, impegnando le relative risorse sul capitolo 612755 dell'esercizio finanziario 2021 e di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione e impegno delle restanti somme;
7. di prenotare sul capitolo 612755 dell'esercizio finanziario 2021 la somma di euro 1.500.000 a favore del Servizio Agricoltura quale struttura competente per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della L.P. 3/2020 a favore del settore agricolo;
8. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 5);
9. di stabilire che le risorse assegnate all'APIAE con il precedente punto 6 dovranno essere destinate alle finalità indicate al medesimo punto;
10. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009
11. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
12. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 3/2020, introdotto dalla legge provinciale 07/2021, l'Allegato B - "Codici Ateco imprese turistiche", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 3/2020, introdotto dalla legge provinciale 07/2021, in relazione alle imprese turistiche della montagna ubicate nei comprensori sciistici come definiti in premessa, l'Allegato C - "Comuni appartenenti a comprensori sciistici", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo che per i Comuni del medesimo allegato C che hanno popolazione superiore a 8000 abitanti, si considera esclusivamente: i) per il Comune di Trento - in quanto suddiviso in circoscrizioni - rientrano nel comprensorio sciistico il territorio della circoscrizione Bondone e della circoscrizione Sardagna; ii) per gli altri Comuni, la parte del territorio

comunale situato ad un'altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare (Pergine Valsugana e Levico Terme);

14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE  
HANNO SUBITO DANNI IN CONSEGUENZA AL PERDURARE DEL  
COVID-19 NEL PERIODO INVERNALE.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI  
ALL'ART. 5 e ALL'ART 8 ter DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13  
MAGGIO 2020, così come modificati dalla Legge provinciale 17 maggio  
2021, n. 07 "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della  
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023"**

***("FONDO PERDUTO 2021")***

## **1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1 In attuazione dell'art. 5 e dell'art. 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, così come modificati dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07, recante "Prime misure 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di cinquanta addetti e che hanno subito danni nel periodo invernale, valutati con riferimento al volume di attività nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, in conseguenza al perdurare del COVID-19. E' altresì prevista una maggiorazione per coloro che hanno assunto, nel periodo di osservazione, un numero di dipendenti a tempo determinato adeguato nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli anzidetti operatori economici, in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta. Il contributo è volto in particolare a reintegrare parte dei costi e delle spese sostenuti dall'operatore economico nel periodo di osservazione.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della sezione 3.1.

Ai fini dei presenti criteri, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

1.4 Il presente contributo si aggiunge a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii., e con deliberazione del 27 novembre 2020 n.1974 e ss.mm.ii. in attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per i soggetti che hanno subito danni nei periodi di osservazione contemplati dalle stesse deliberazioni.

## **2. DEFINIZIONI**

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano in Trentino, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle imprese vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore

dell'acquacoltura e alle imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa. Sono esclusi gli enti pubblici, nonché le società con partecipazione pubblica, anche indiretta, superiore al 50%.

Non possono presentare domanda:

- I. i lavoratori autonomi e imprenditori individuali senza addetti il cui reddito prevalente non è quello dell'attività oggetto della presente domanda ai sensi dell'ultima dichiarazione presentata. Per il settore agricolo non possono presentare domanda gli imprenditori individuali senza addetti che non sono iscritti alla sezione speciale agricola della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  - II. gli operatori economici che svolgono nelle unità operative sul territorio Trentino l'attività primaria di gestione impianti a fune registrata con il codice ATECO 49.39.01 "Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano" o con altri codici ATECO che possono fare domanda ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
  - III. gli operatori economici che svolgono l'attività prevalente di maestri di sci, iscritti all'Albo della Provincia autonoma di Trento, valutata in base al reddito dell'ultima dichiarazione presentata;
  - IV. gli operatori economici in liquidazione o in scioglimento alla data di presentazione della domanda.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- d. "Unità operativa": è la struttura aziendale attiva sul territorio provinciale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- e. "Volume di attività": ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla formazione del volume di affari (ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 633/72), come emergente dalla dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi è dato dall'ammontare dei documenti fiscali emessi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si tiene conto del fatturato derivante dalla dismissione di beni strumentali.

- f. "Periodo di osservazione": 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021.
- g. "Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nella stagione invernale": calo del volume di attività di almeno il 30 per cento nel periodo di osservazione rispetto al periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 novembre 2018 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività). Per data di "inizio attività" si intende la data risultante dalla Camera di Commercio ovvero la data coincidente con l'effettivo inizio, come documentato dai ricavi. Infine, per coloro che hanno sospeso l'attività per almeno 90 giorni nel periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019 a causa di inutilizzabilità dell'unità operativa per evento straordinario non dipendente dalla volontà dell'operatore economico o a causa della calamità dichiarata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di riavvio dell'attività).
- h. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- i. "Addetti": numero di unità lavorative annue presenti nell'unità operativa provinciale nel periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020 rapportato al tempo lavoro (Es. se un dipendente full-time ha lavorato 60 giorni vale 60/366, se ha lavorato tutto l'anno vale 366/366 se un dipendente al 50% ha lavorato 60 giorni vale 30/366).  
Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 novembre 2019 il calcolo delle ULA va rapportato al periodo di operatività fino al 31 ottobre 2020 (Es. se l'operatore economico ha iniziato la sua attività all'1 maggio 2020 e ha un dipendente che ha lavorato 90 giorni full time vale 90/184, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 184/184). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari delle società cooperative.
- j. "Personale a tempo determinato": personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (a qualsiasi titolo), che durante il periodo di osservazione ha prestato servizio presso l'operatore economico, che lo ha mantenuto in servizio effettivo nelle unità operative attive sul territorio provinciale per almeno 45 gg. continuativi in tale periodo. Nel calcolo dei 45 giorni continuativi non rientrano i giorni di cassa integrazione di cui ha

beneficiario il personale a tempo determinato. Il lavoro in modalità agile (smart working) è considerato a tutti gli effetti come presenza in azienda.

Il personale dipendente può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione. Sono esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione. Ai fini del calcolo si considerano il numero di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato attivi nel periodo di osservazione o in parte di esso e rapportati al tempo lavoro (es. un contratto full-time vale 1, un contratto part-time al 50% vale 0,5).

k. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha avviato la sua attività dall'1 settembre 2020 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

l. "Costi al netto di importi agevolati": costi di competenza del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino.

Gli operatori economici in regime di contabilità semplificata determinano i costi del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicando le disposizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.

I lavoratori autonomi determinano le spese del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicando il criterio di cassa.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98), i contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e gli altri soggetti esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi determinano i costi del periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021, riferiti alle unità operative in Trentino, applicano il criterio di cassa, facendo riferimento ai documenti fiscali ricevuti.

Al fine della determinazione dei costi si deve considerare il valore fiscale dei costi imputati alla voce B7 (costi per servizi), B8 (costi per godimento di beni di terzi) e B9 (costi per il personale) di Conto Economico. Vanno comunque esclusi i compensi, gli accantonamenti e il T.F.M. a favore degli amministratori, nonché le somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o a titolo di rimborso.

Nel caso di operatori economici diversi dalle imprese obbligate alla contabilità ordinaria, le voci di costo e di spesa vanno ricostruite tenendo conto delle regole di classificazioni civilistiche.

Dal calcolo dei costi e delle spese sono dedotti gli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un totale o parziale contributo provinciale, nazionale o comunitario.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 31 dicembre 2020;

- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato un volume di attività su base annua nel 2020, maggiore di 12.000,00 euro e fino a 30 milioni di euro;
- d) aver subito un danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale;
- e) presenza di un numero di addetti impiegati per l'attività oggetto del contributo, come indicato in domanda, pari ad almeno uno e comunque inferiore o uguale a cinquanta;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

3.2. Agli operatori economici neo costituiti o che hanno avviato l'attività dall'1 gennaio 2020 non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c). Per i soli neo costituiti non si applica inoltre il requisito di cui al punto 3.1 lettera d).

3.3 Per operazioni di trasferimento totale di azienda poste in essere successivamente all'1 novembre 2018, il requisito di ammissione al contributo di cui al punto 3.1, lettera a), può essere verificato in capo al soggetto preesistente o ad almeno uno dei soggetti preesistenti, qualora questi siano più di uno. In tal caso, i requisiti di ammissione al contributo di cui ai precedenti punti 3.1, lettere c), d) ed e) dovranno riferirsi anche al soggetto preesistente o, qualora questi siano più d'uno, al complesso dei soggetti preesistenti.

3.4 Possono beneficiare del contributo di cui ai presenti Criteri le associazioni di professionisti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c, del DPR n. 917/86, le società tra professionisti, nonché i liberi professionisti che li costituiscono, salvo quanto previsto dal precedente punto 2.1, lettera a., con riferimento alla prevalenza del reddito dell'attività oggetto della presente domanda.

#### 4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1 Ciascun operatore economico può optare tra uno dei due seguenti contributi:

A) **contributo forfettario**, la misura del contributo è pari a:

- 4.000,00 euro da 1 a 2 addetti;
- 6.000,00 euro oltre i 2 addetti e fino a 50 addetti;
- 2.000,00 euro per gli operatori economici neo-costituiti.

B) **contributo per i costi sostenuti:** la misura del contributo è pari al prodotto tra i “Costi al netto di importi agevolati” e la percentuale di riduzione del volume di attività effettivamente registrata dall’operatore economico se la stessa è superiore o uguale al 30%. Nel caso di percentuale di riduzione del volume di attività superiore all’80%, il contributo è pari all’80% dei “Costi al netto di importi agevolati”.

Al contributo di cui alle lettere A) e B) viene sottratto:

- a) l’eventuale contributo a fondo perduto percepito a valere sull’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, autodichiarato da chi presenta la domanda;
- b) l’eventuale contributo COVID provinciale percepito, di competenza del periodo di osservazione, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Contributi Grandi perdite”, come segue:
  - i) nel caso di contributo a valere sul punto 2.1 lettera g. sottopunto I. “calo del volume di attività”, l’importo da dedurre è pari a 1/6 del contributo ricevuto;
  - ii) nel caso di contributo a valere sul punto 2.1 lettera g. sottopunto II. “scenario di massima gravità”, l’importo da dedurre è pari al totale del contributo percepito;
- c) l’eventuale contributo provinciale percepito ai sensi dell’art. 16 bis della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 “Misure a sostegno dell’ambito dello spettacolo” ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 26 marzo 2021, n. 494 e s.m.i..

4.2 Per i soggetti che hanno assunto nel periodo di osservazione personale a tempo determinato, come da definizione di cui al punto 2.1 lettera j, il contributo di cui al punto 4.1 viene maggiorato di:

- 2.000,00 euro qualora il numero di personale a tempo determinato assunto non sia superiore a 5;
- 4.000,00 euro qualora il numero di personale a tempo determinato assunto sia superiore a 5.

4.3 Il contributo complessivo concesso non può superare la soglia massima di 40.000,00 euro per operatore economico. Fatta eccezione per i lavoratori autonomi, l’importo è incrementato a 60.000,00 euro se l’operatore economico ha due unità operative sul territorio provinciale e a 80.000,00 euro per tre o più unità operative sul territorio provinciale.

4.4 Gli operatori economici neo costituiti possono optare solo per la misura A) di cui al punto 4.1, senza la maggiorazione di cui al punto 4.2.

## **5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

5.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il giorno 31 agosto 2021 ore 15.00 - mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato che attesta:

- a) la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri;
- b) l'acquisizione (o produzione nel caso di presentazione della domanda da parte del delegato) dell'originale dell'attestazione indicata al successivo paragrafo;
- c) l'eventuale contributo a fondo perduto percepito a valere sull'articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". A tal fine l'operatore economico che abbia effettuato domanda e non abbia ancora percepito l'importo, deve presentare domanda solo successivamente all'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- d) nel caso di maggiorazione di contributo di cui al punto 4.2, il numero di personale assunto a tempo determinato nel periodo di osservazione e mantenuto in servizio effettivo sul territorio Trentino per almeno 45 gg continuativi in tale periodo, esclusi i periodi di cassa integrazione.

L'operatore economico deve altresì indicare:

- i. l'eventuale contributo COVID provinciale percepito, di competenza del periodo di osservazione, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Contributi Grandi perdite";
- ii. l'eventuale contributo provinciale percepito ai sensi dell'art. 16 bis della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 "Misure a sostegno dell'ambito dello spettacolo". A tal fine l'operatore economico che abbia effettuato domanda e non abbia ancora percepito l'importo, deve presentare domanda solo successivamente all'erogazione da parte della struttura provinciale competente.

5.5 Per l'operatore economico richiedente il contributo di cui al punto 4.1 lettera B), alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B. - Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro, che attesti la percentuale di riduzione del volume di attività ("danno in conseguenza del perdurare COVID-19 nel periodo invernale") e il valore dei "costi



al netto di importi agevolati". Nel caso di attestazione riferita al valore dei costi, tale soggetto attesterà in sede di controllo ex post l'effettivo pagamento.

5.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e dall'articolo 8 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, introdotto dalla legge provinciale 17 maggio 2021, n. 07, l'operatore economico deve dichiarare ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, tramite il legale rappresentante o un suo delegato, il possesso dei necessari requisiti tra cui l'esercizio di attività rientrante nei cod. ATECO di cui all'allegato B e l'operatività all'interno dei comprensori sciistici come definiti dal presente provvedimento.

## **6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

## **7. OBBLIGHI**

7.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna a rispettare i seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2022:

- a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera i). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022 e il numero di addetti nel periodo 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività tra i due periodi, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti;
- b) regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti e dei debiti nei confronti dei propri fornitori, pagamento di tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei "costi al

netto degli importi agevolati”. Tali situazioni saranno attestate da parte di un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria, CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Consulente del Lavoro, che attesterà, per effetto di attività di controllo da parte della struttura provinciale competente, che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi nonché tutti i costi imputati al calcolo per la determinazione dei “costi al netto degli importi agevolati”.

7.2 L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna altresì ad accettare ogni controllo, a conservare ed a mettere a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2026.

7.3. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 9.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad operatore economico avente unità operativa nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

## **8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda, nonché dell'attestazione prevista dal precedente punto 5.5.

8.2. Successivamente al 31 dicembre 2022 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) del punto 7.1 e 7.2, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

## **9. REVOCHE**

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati totalmente da parte della struttura provinciale competente, salvo quanto previsto alla lettera d), a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1 lettere a) e b), salvo i casi di decesso e invalidità che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/unico socio attivo;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.2 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1;

d) non veridicità dei dati dichiarati rilevanti ai fini del calcolo del contributo. Si procede alla revoca totale salvo che l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dei dati entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## **10. DISCIPLINA DEL CUMULO**

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2.1 lettera l. e 4.1.

## **Allegato B - "Codici Ateco imprese turistiche"**

10.71 - PRODUZIONE DI PANE; PRODOTTI DI PASTICCERIA FRESCHI

47.1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

47.2 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.3 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.6 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.7 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

49.32 - TRASPORTO CON TAXI, NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

49.39.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI NCA

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

59.14 - ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

77.21 - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

79 - ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

85.51 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI

86.90.29 - ALTRE ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTI NCA

93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ESCLUSO 93.29.30)

96.01 - LAVANDERIA E PULITURA DI ARTICOLI TESSILI E PELLICCIA

96.02 - SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI

96.04 - SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO

**Allegato C "Comuni appartenenti a comprensori sciistici"**

Codice Comune	Comune 2020
5	Andalo
7	Avio
11	Bedollo
25	Brentonico
36	Campitello di Fassa-Ciampedel
39	Canazei-Cianacèi
48	Castello Tesino
50	Cavalese
51	Cavareno
64	Commezzadura
81	Fai della Paganella
87	Folgaria
90	Frassilongo-Garait
93	Giustino
102	Lavarone
104	Levico Terme
109	Luserna-Lusérn
114	Mezzana
118	Moena-Moena
120	Molveno
136	Peio
137	Pellizzano
139	Pergine Valsugana
143	Pinzolo
147	Predazzo
162	Ruffrè-Mendola
176	Soraga di Fassa-Soraga
182	Stenico
193	Terragnolo

196	Tesero
205	Trento
213	Vermiglio
230	Predaia
233	Dimaro Folgarida
239	Borgo Lares
245	Primiero San Martino di Castrozza
247	Tre Ville
248	Vallelaghi
250	San Giovanni di Fassa-Sen Jan
251	Terre d'Adige
254	Ville di Fiemme
18	Bocenago
29	Caderzone Terme
38	Canal San Bovo
42	Carisolo
47	Castello-Molina di Fiemme
52	Cavedago
59	Cinte Tesino
68	Croviana
97	Imer
110	Malé
112	Massimeno
113	Mazzin-Mazin
115	Mezzano
131	Ossana
134	Panchià
138	Pelugo
142	Pieve Tesino
164	Sagron Mis
184	Strembo
226	Ziano di Fiemme

231	San Lorenzo Dorsino
179	Spiazzo
244	Porte di Rendena
180	Spormaggiore
216	Vignola-Falesina
85	Fierozzo-Vlarötz